



COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) CARRIERO	Presidente
(NA) FEDERICO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) GATT	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) SILVESTRI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(NA) GIGLIO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - ANDREA FEDERICO

Seduta del 20/10/2020

FATTO

Il ricorrente stipulava, in data 21.03.2013, contratto di prestito con cessione di centoventi quote della retribuzione mensile e, sulla base di conteggio estintivo del 23.07.2018, provvedeva all'estinzione anticipata. A seguito del mancato accoglimento del reclamo del 26.02.2020, adiva questo Arbitro per la restituzione delle quote non maturate delle commissioni e delle provvigioni all'intermediario del credito, il tutto per la complessiva somma di euro 1.381,20 e, in subordine, la quantificazione secondo equità della somma dovuta per il rimborso dei costi up front.

L'intermediario depositava controdeduzioni e rappresentava la congruità dei rimborsi della commissione per la gestione del finanziamento effettuati mediante detrazioni in sede di conteggio estintivo; la mancata applicazione di costi per le comunicazioni periodiche e l'incasso quote; il carattere up front delle commissioni per il perfezionamento del finanziamento e delle provvigioni all'intermediario del credito, concludendo per il rigetto del ricorso.

DIRITTO

Il ricorrente ha chiesto, ex art. 125 - sexies Tub, l'accertamento del diritto alla riduzione del costo totale del credito corrispondente all'importo complessivo delle quote delle commissioni e dei premi non maturati a causa dell'estinzione anticipata.



L'art. 125 - sexies Tub costituisce la disposizione attuativa dell'art. 16 direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori. Il principio di equa riduzione del costo del finanziamento è stato inteso, secondo il consolidato orientamento dell'ABF (Collegio Coordinamento dec. nn. 6167/2014, 10035/2016, 5031/2017), quale obbligo di restituzione, secondo il criterio proporzionale del pro rata temporis, della quota delle commissioni e dei costi soggetti a maturazione nel tempo al fine di evitare, a causa dell'estinzione anticipata del prestito, un'ingiustificata attribuzione patrimoniale in favore del finanziatore, con esclusione delle voci di costo relative alle attività preliminari alla concessione del prestito. Tuttavia, la Corte di Giustizia, con la decisione 11 settembre 2019 emessa nella causa C-383/18, ha statuito che l'art. 16 della direttiva deve essere interpretato nel senso che «il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore». Il Collegio di Coordinamento, investito della questione relativa agli effetti della riferita sentenza, ha statuito che l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front (decisione n. 26525/2019).

Le censure mosse dall'intermediario resistente alla pronuncia della CGUE non sono meritevoli di accoglimento perché in palese violazione dei principi statuiti dal Collegio di coordinamento nella decisione n. 26525/2019. Irrilevante è l'invocato precedente giurisprudenziale del Tribunale di Napoli, G.U. Pastore Alinante, 22 novembre 2019, n. 10489, seguito anche da altra statuizione (Tribunale di Napoli, G.U. Tedesco, 10.03.2020, n. 2391) e da ulteriori decisioni di segno opposto (Tribunale di Torino, G.U. Astuni, 21 marzo 2020, e dal Tribunale di Napoli, G.U. Pastore Alinante, 7 febbraio 2020, n. 1340).

Il contratto ha regolamentato l'estinzione anticipata escludendo espressamente la rimborsabilità delle commissioni sub lett.) a e sub lett. c) oltre che delle imposte e delle tasse. Con riferimento all'esclusione dei costi up front, tale clausola, in conformità della predetta decisione del Collegio di Coordinamento, deve reputarsi nulla in quanto contraria alla norma imperativa posta dall'art. 125 sexies Tub.

Come risulta dal documento contrattuale recante le «informazioni europee di base sul credito ai consumatori» (SECCI), la commissione mandataria sub a) remunera, in conformità degli orientamenti dei Collegi, prestazioni concernenti la fase delle trattative e della formazione del contratto perché è prevista per le «attività di: Caricamento dati e raccolta documentale dal cliente e dall'Amministrazione Terza Ceduta - Adeguata verifica della clientela - valutazione del merito creditizio del richiedente - Delibera del finanziamento - Produzione della documentazione pre-contrattuale e contrattuale - Raccolta delle firme del sottoscrittore - Richiesta ed emissione delle polizze assicurative obbligatorie per legge (art. 54 DPR 180 5.1.1950 e successive modifiche/integrazioni) - Notifica del contratto presso l'Amministrazione Terza Ceduta - Raccolta del benessere a procedere da parte dell'Amministrazione Terza Ceduta - Liquidazione del finanziamento». In considerazione dell'intervento di un agente in attività finanziaria, anche le provvigioni all'intermediario del credito configurano un costo up front.

Come statuito dal Collegio di Coordinamento, il criterio per la riduzione dei costi up front, in mancanza di una diversa previsione pattizia comunque fondata su di un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi permane il criterio del pro rata temporis. Nel caso posto a base della decisione n. 26525/2019, il Collegio di Coordinamento ha reputato che il criterio per quantificare la quota ripetibile di costi up front debba essere analogo a quello che le parti avevano previsto per il conteggio degli interessi



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

corrispettivi che costituiscono la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale.

Questo Collegio condivide il criterio applicato dal Collegio di coordinamento in ordine alla quantificazione della quota dei costi up front in proporzione alla quota di interessi corrispettivi che, previsti nel piano di ammortamento, non sono maturati in conseguenza dell'estinzione anticipata del finanziamento. Pertanto, l'intermediario è tenuto alla restituzione di euro 612,88 per le provvigioni intermediario e di euro 160,88 per le commissioni mandatarie per il perfezionamento.

La commissione mandataria sub b) di euro 574,56 remunera, in conformità degli orientamenti dei Collegi, attività riferibili all'intero svolgimento del rapporto negoziale perché è espressamente prevista per le «attività di: Gestione dell'incasso mensile della rata - Garanzia del riscosso per non riscosso a favore del cessionario SCB - Attività ricorrenti di postvendita, ivi compresa la gestione dei sinistri assicurativi e del recupero crediti». Al fine della quantificazione della quota da rimborsare secondo il riferito criterio proporzionale, l'importo di euro 574,56 deve essere moltiplicato per la percentuale del finanziamento estinto anticipatamente, risultante, in presenza di rate di eguale importo, dal rapporto fra il numero complessivo delle rate (centoventi) e il numero delle rate residue (sessanta). A seguito dell'estinzione anticipata in corrispondenza della sessantesima rata rata, la quota non maturata della commissione ammonta a euro 287,28.

In considerazione della detrazione di euro 285,76 in sede di conteggio estintivo, l'intermediario è tenuto alla restituzione della complessiva somma di euro (160,88 + 287,28 - 285,76 + 612,88 =) 773,28, oltre interessi legali dalla data del reclamo.

P.Q.M.

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo complessivo di € 773,28, oltre interessi legali dalla data del reclamo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
GIUSEPPE LEONARDO CARRIERO